

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 304

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 novembre 2003)



Presidente del Consiglio dei Ministri

SCHEMA DI Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante:

“Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A”.

RELAZIONE

Nel Programma di privatizzazioni per gli anni 2002—2003, contenuto nel Documento di Programmazione Economica-Finanziaria per gli anni 2003-2006 il Governo ha incluso la privatizzazione di Alitalia, società che, come noto, opera nel settore del trasporto aereo, e in settori ad esso connessi, avendo, quale attività principale, l’erogazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci su linee nazionali, internazionali ed intercontinentali.

Tale privatizzazione assume - nel quadro delle dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato, regolate in via generale dalla legge 30 luglio 1994, n.474 - particolare rilevanza in quanto attinente ad una impresa esercente un servizio di pubblica utilità.

Con riferimento a tale ambito, infatti, l’articolo 1, comma 2 della legge 14 novembre 1995 n. 481 dispone che il Governo definisca preventivamente i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Procedura questa che si aggiunge a quella prevista dalla menzionata legge 474/1994 che, in particolare, affida la scelta delle modalità di alienazione delle partecipazioni dello Stato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La rilevanza e la strategicità del settore di operatività di Alitalia ha inoltre portato il legislatore (legge 3 dicembre 1996, n.662) a prevedere, preventivamente alla cessione del controllo, l’obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento il piano industriale della società, ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il capitale sociale di Alitalia è attualmente pari a euro 1.433.086.664,00 e risulta suddiviso in 3.873.207.200 azioni del valore nominale unitario di euro 0,37, quotate presso la Borsa Italiana. Attualmente il Ministero dell’economia detiene n. 2.414.294.808 azioni della Società, corrispondenti a circa il 62,3% del capitale della Società, mentre la residua quota di azioni costituisce il flottante di borsa.

Il Ministero dell'economia è inoltre titolare della corrispondente quota (n. 1.207.147.404 obbligazioni del valore nominale unitario di euro 0,37) del prestito obbligazionario emesso dalla Società nel 2002, convertibile sino al 2007 in azioni Alitalia, nel rapporto di una nuova azione per ogni obbligazione detenuta.

Alitalia svolge la propria attività sia sulla base della licenza di esercizio (Operating Licence) rilasciata con Decreto ti. 26/CEE del Dirigente Generale della Direzione Generale per l'Aviazione Civile in data 10 luglio 1994, così come previsto dal Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sia in virtù di una concessione rilasciata con Decreto del Ministro dei Trasporti del 16 aprile 1992 che ha approvato e reso esecutiva la Convenzione n. 4372, stipulata in data 15 aprile 1992 tra il Ministero dei Trasporti e l'Alitalia stessa.

La recente evoluzione delle linee strategiche della società, in coerenza al processo di consolidamento in atto a livello europeo e mondiale nel settore del trasporto aereo, ha visto Alitalia costituire con la compagnia aerea Air France S.A. (di seguito "Air France"), un'alleanza di lungo periodo, che prospetta, come obiettivo finale, la concentrazione fra le due società, finalizzata a rafforzare ulteriormente l'intesa operativa realizzata nell'ambito della c.d. alleanza globale "SkyTeam", della quale fanno parte — oltre a tali due vettori — anche CSA Czech Airlines, Delta Airlines, Korean Airlines ed AeroMexico.

Il quadro strategico sopra delineato è destinato ad evolversi ulteriormente, a seguito delle intese da ultimo raggiunte tra Air France e KLM in quanto, nell'ambito di tali accordi, è tra l'altro previsto che Alitalia sia compresa nella combinazione delle attività di impresa dei vettori francese e olandese, a condizione che il Governo italiano avvii secondo una coerente tempistica il processo di disimpegno dal capitale della stessa società.

La positiva evoluzione di tali intese consentirebbe la formazione del più importante gruppo di trasporto aereo europeo, fortemente integrato nell'alleanza globale "SkyTeam", con rilevanti positive ricadute sul posizionamento di Alitalia e sullo sviluppo dell'industria del trasporto aereo nel Paese.

Al fine di consentire la possibilità per Alitalia di attivare la fase operativa dei negoziati con gli altri due vettori cd in linea anche con il richiamato Programma di privatizzazioni definito nel Documento di Programmazione Economica-Finanziaria, si rende necessario — in conformità alla normativa di riferimento — definire i criteri per la privatizzazione della società e le relative modalità di alienazione.

In tale prospettiva, occorrerà altresì tener conto della necessità che vengano adottati tutti i necessari ed idonei accorgimenti volti a garantire in capo alla stessa Alitalia la permanenza dei diritti di traffico ai sensi tanto dal Regolamento CEE 2407/92 quanto dagli accordi bilaterali di traffico stipulati dall'Italia con Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Quanto, più in generale, ai criteri di privatizzazione che sono alla base della scelta delle relative modalità di alienazione, va premesso che è opportuno che eventuali decisioni in merito alla previsione statutaria di poteri speciali vengano condizionate e subordinate alla preventiva verifica che analoghe forme di tutela dell'interesse pubblico vengano assunte dagli altri Stati interessati alla prevista operazione di integrazione operativa e societaria. Ciò, avuto in particolare riguardo alla situazione di rapida evoluzione del settore di operatività di Alitalia

ed alla conseguente assenza, allo stato attuale, di una sostanziale certezza circa l'atteggiamento prospettico degli altri Paesi coinvolti nell'operazione. Resta peraltro inteso che, nell'ipotesi in cui si dovesse optare per la previsione di poteri speciali, sarà necessario far precedere la perdita del controllo di Alitalia dalla istituzione di una *Authority* di settore, conformemente al parere n. 2228/96, reso dal Consiglio di Stato in relazione alla procedura di privatizzazione di Autostrade.

Quanto alla procedura di privatizzazione di Alitalia, è stato predisposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 474/1994, nel quale — data contezza della evoluzione del settore e delle iniziative attivate da Alitalia, Air France e KLM — si persegue l'obiettivo di garantire la massima flessibilità alla procedura di alienazione, al fine di consentire alla società ed al suo azionista di controllo di pervenire al perfezionamento dell'operazione di integrazione con gli altri due vettori europei nelle forme che si individueranno quali le più opportune ed adeguate.

A tale riguardo, fermo restando che i criteri e le relative modalità di alienazione saranno in via definitiva deliberati dal Governo una volta acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, il suddetto schema di decreto prevede che l'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze — che potrà eventualmente includere la cessione diretta e/o indiretta delle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero stesso, anche attraverso forme tecniche normalmente in uso nella prassi finanziaria - potrà essere effettuata, anche in più fasi, sia mediante offerta pubblica di vendita sia mediante trattativa diretta; quest'ultima potrà realizzarsi anche mediante adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, ovvero mediante operazioni di scambio di titoli.

Con riferimento, infine alla previsione della legge 662/96, il Governo, una volta preso atto del contenuto del piano industriale 2004-2006 della società, approvato dal consiglio di amministrazione di Alitalia del 12 settembre 2003, trasmetterà lo stesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SCHEMA DI Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante:

“Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, e in particolare l’art. 1, comma 2, il quale prevede che l’alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

VISTI in particolare gli artt. 1 bis e 2 del citato decreto legge 31 maggio 1994, n.332 che prevedono, rispettivamente, che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti in determinati settori, tra cui quello dei trasporti, sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico e che tra tali società sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quelle nei cui statuti deve essere introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze uno o più dei poteri speciali di cui allo stesso art. 2;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, del 9 ottobre 1996, n. 2228/96 che, considerato il legame sussistente tra gli articoli 1 bis e 2 del citato decreto legge 31 maggio 1994, n.332, individua la necessità della previa istituzione di una autorità di settore solo qualora si intenda inserire nello statuto della società da dismettere una clausola attributiva allo Stato di poteri speciali;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n.481, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

VISTO l'art.2, comma 192, della legge 3 dicembre 1996, n.662, il quale, tra l'altro, prevede che, prima di cedere la maggioranza del capitale sociale di società esercenti servizi di trasporto aereo, il Governo provvede a trasmettere al Parlamento il relativo piano industriale per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n.289, ed, in particolare, l'articolo 80, comma 7 che reca disposizioni in materia di modalità di determinazione del prezzo di cessione per le operazioni di alienazione di titoli già negoziati in mercati finanziari regolamentati;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 dicembre 2000, in forza del quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha acquisito l'intera partecipazione detenuta dall'IM S.p.A. in liquidazione in Alitalia — Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito "Alitalia"), pari a n.820.880.682 azioni ordinarie e corrispondenti a circa il 53,01% del capitale, ai fini della sua dismissione;

VISTO che, nell'ambito degli aumenti di capitale della Società realizzati nel corso del 2002, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoscritto complessivamente ulteriori n. 1.593.414.126 azioni ordinarie Alitalia e n. 1.207.147.404 obbligazioni, del controvalore complessivo di Euro 446.644.539,48, convertibili in un pari numero di azioni ordinarie Alitalia;

CONSIDERATO che, pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene complessivamente n. 2.414.294.808 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,37, pari a circa il 62,3% del capitale sociale di Alitalia e che, a seguito dell'eventuale conversione delle obbligazioni di cui alla premessa precedente, lo stesso Ministero potrà incrementare la propria partecipazione al capitale della Società fino ad un massimo di n. 3.621.442.212 azioni ordinarie Alitalia (di seguito anche la "partecipazione");

CONSIDERATO che la dismissione della suddetta partecipazione è stata prevista nel Programma di privatizzazioni del Governo per gli anni 2002—2003, contenuto nel Documento di Programmazione Economica-Finanziaria per gli anni 2003-2006, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 luglio 2002;

CONSIDERATO che le azioni dell'Alitalia sono quotate sul Mercato Telematico Azionario di Milano della Borsa Italiana S.p.A.;

CONSIDERATO che Alitalia opera nel settore del trasporto aereo, e in settori ad esso connessi, avendo, quale attività principale, l'erogazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci su linee nazionali, internazionali ed intercontinentali

CONSIDERATO che il consiglio di amministrazione di Alitalia del 12 settembre 2003 ha approvato il piano industriale 2004-2006 della società che, in conformità a quanto previsto dall'art.2, comma 192, della legge 3 dicembre 1996, n.662, è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere;

CONSIDERATO che Alitalia ha costituito con la compagnia aerea Air France SA. (di seguito "Air France"), in conformità alle intese contrattuali sottoscritte in data 27 luglio 2001 ed alle successive intese che hanno ulteriormente rafforzato la cooperazione fra le parti, un'alleanza di lungo periodo, che prospetta, come obiettivo finale, la concentrazione fra le due società;

CONSIDERATO che Alitalia è membro, con la stessa Air France, dell'alleanza "SkyTeam", unitamente alla CSA Czech Airlines, alla Delta Airlines, alla Korean Airlines e ad AeroMexico;

CONSIDERATO che sono in corso di perfezionamento tra Air France e la Compagnia aerea Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (di seguito "KLM") negoziazioni finalizzate a combinare le rispettive attività di impresa allo scopo di costituire un primario gruppo operante nel trasporto aereo;

CONSIDERATO che Air France e KLM hanno convenuto che Alitalia, a condizione che il Governo italiano avvii il processo di disimpegno dal capitale della stessa, sia compresa nella combinazione delle loro attività di impresa, secondo le specifiche intese che, al riguardo verranno raggiunte tra queste tre società;

TENUTO CONTO che, in conseguenza del perfezionamento della combinazione delle attività di impresa di Air France, KLM ed Alitalia, si verrebbe a costituire il più importante gruppo di trasporto aereo europeo, fortemente integrato nell'alleanza globale "SkyTeam", con rilevanti positive ricadute sul posizionamento di Alitalia e sullo sviluppo dell'industria del trasporto aereo in Italia;

RITENUTO opportuno, in considerazione della prospettata combinazione delle attività di impresa di Air France, KLM ed Alitalia, di prevedere la possibilità di procedere alla alienazione della partecipazione, in tutto o in parte, in una o più fasi, oltre che mediante offerta pubblica di vendita, anche mediante trattativa diretta realizzabile anche attraverso adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, ovvero mediante operazioni di scambio di titoli;

VISTA la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri deldei criteri per la privatizzazione di Alitalia e delle modalità di dismissione di cui al presente decreto, tra i quali è stato previsto che nello statuto della società, prima della stessa dismissione, potrà essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze poteri speciali ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto legge 31 maggio 1994, n.332; ciò, a condizione che analoghe forme di tutela dell'interesse pubblico vengano assunte dagli altri Stati europei interessati dalla richiamata operazione di integrazione;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi rispettivamente della legge 14 novembre 1995, n.481 e della legge 3 dicembre 1996, n.662;

VISTA la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del [e] dei predetti criteri e modalità

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Decreta:

L'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., che potrà altresì includere la cessione diretta o indiretta delle obbligazioni convertibili detenute, potrà essere effettuata, anche in più fasi, sia mediante offerta pubblica di vendita sia mediante trattativa diretta, la quale ultima - nel quadro del processo di consolidamento del trasporto aereo nell'Unione Europea - potrà realizzarsi anche mediante adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, ovvero mediante operazioni di scambio di titoli.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE